

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 22/10/2020

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 2.159,79 calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, nonché il rimborso di € 139,46 a titolo di commissione estinzione anticipata, il tutto oltre spese di assistenza professionale ed interessi legali.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva:

- la correttezza dei rimborsi eseguiti in sede di conteggio estintivo;
- la natura up front delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e delle commissioni rete esterna;
- l'ulteriore rimborso, successivo alla proposizione del reclamo, dell'importo di € 425,79;
- la non applicabilità al caso di specie dei principi enucleati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor.

Chiedeva, pertanto, al Collegio, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1) La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis). La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring).

E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a

quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2) Il contratto de quo, stipulato in data 07/08/2014, è stato estinto in corrispondenza della rata n.32, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

rate complessive	96	rate scadute	32	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	64	TAN	5,20%					
Denominazione	% rapportata al TAN		46,66%					
Commissioni finanziatore				3.661,30 €	Recurring	2.440,87 €	2.107,85 €	333,02 €
Commissioni di attivazione				1.300,16 €	Up front	606,65 €		606,65 €
Commissioni intermediario del credito				960,00 €	Up front	447,94 €		447,94 €
Commissioni di istruttoria				480,00 €	Up front	223,97 €		223,97 €
Ulteriori rimborsi				0,00 €		0,00 €	425,79 €	-425,79 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.185,79 €

3) Con riferimento alla domanda relativa al presunto illegittimo addebito dell'indennizzo di estinzione, si rileva che ai sensi dell'art. 125- sexies, co. 2, T.U.B., "il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito", con ciò prevedendo una commissione, in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, fatte salve le eccezioni di cui al terzo comma dello stesso articolo, determinata dal legislatore nazionale in modo forfetario nell'ambito di un range che va dallo 0,5% all'1%. Inoltre, è onere del ricorrente allegare e dimostrare che tale indennizzo non sia causalmente giustificato, così che la sua concreta operatività verrebbe altrimenti ad alterare l'equilibrio dei diritti delle parti che l'art. 125 sexies TUB ha inteso astrattamente assicurare, ancor più a seguito della sentenza "Lexitor" della CGUE, e che la clausola negoziale predisposta dall'intermediario avrebbe dovuto conformemente garantire (arg. anche ex art. 33, comma 1, Codice Consumo): da un lato, il diritto del cliente a rimborsare anticipatamente il finanziamento e a ripetere una parte dei costi sostenuti e dall'altro il diritto del finanziatore a essere compensato per i pregiudizi economici derivanti dalla lecita estinzione anticipata del rapporto.

Sul punto si rammenta che il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5909/2020 ha chiarito che: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."

Nella fattispecie, il ricorrente si limita a dedurre l'illegittimità dell'addebito, senza tuttavia dimostrare che l'indennizzo fosse effettivamente privo di oggettiva giustificazione; di contro, risultano invece soddisfatte tutte le condizioni per l'applicazione della predetta commissione in quanto la stessa era espressamente prevista dal contratto, al momento dell'estinzione anticipata residuava più di un anno di vita del contratto e l'importo applicato

a titolo di commissione non supera la soglia quantitativa dell'1% dell'importo versato per l'estinzione anticipata, fissata dall' art. 125-sexies TUB, né si rientrava in alcuna delle ipotesi di esclusione previste dal comma 2 del predetto articolo.

4) Stante la natura seriale del ricorso, non può, infine, trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali (Collegio di coordinamento, n. 6167/2014). Peraltro tale domanda non è stata avanzata in sede di reclamo.

5) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 1.185,79 oltre interessi legali a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.185,79, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI